

## 3. SPARTACO PROFESSORE?

In un saggio su Spartaco e la rivolta spartachiana del 73-71 a.C. io ho espresso qualche dubbio, e non più di tanto, sul fatto che Spartaco fosse, oltre che gladiatore vincolato da *auctoramentum*, anche uno schiavo<sup>1</sup>. Per C. St. Tomulescu il dubbio non ha ragione di essere, sopra tutto se si considera un testo di Paolo riportato in D. 41.2.3.10. Spartaco sarebbe stato proprio uno schiavo del *lanista* capuano Lentulo Battiato, nel cui *ludus* si segnalò per le sue capacità e divenne probabilmente « professeur d'escrime », quindi un personaggio che, in linea di fatto, si comportava come un uomo libero<sup>2</sup>.

Non credo sia il caso di difendere la mia congettura, né saprei, del resto, come farlo<sup>3</sup>. Ritengo piuttosto opportuno fermarmi per qualche momento sul frammento paolino che induce, a sua volta, il Tomulescu ad esser sicuro dello stato servile del nostro eroe ed a promuoverlo, sia pure « en fait », professore.

Il frammento, che figura estratto dal I. 54 *ad edictum* (L. 658), è una vecchia conoscenza dei romanisti. Vi si legge:

*Si servus, quem possidebam, pro libero se gerat, ut fecit Spartacus, et iudicium liberale pati paratus sit, non videbitur a domino possideri, cui se adversarium praeparat (rell.).*

A tutta prima può sembrare esatto che Spartaco fosse uno schiavo, di quelli che si comportano da liberi. Ma Spartaco è passato alla storia per essere fuggito al suo *lanista*, cioè per essersi reso, se schiavo, *servus fugitivus*. Dove è, nel dettato di Paolo, la specificazione che Spartaco fuggì?

Ecco il motivo per cui, aderendo alla tesi sostenuta già prima di

\* In *Labeo* 26 (1980) 325 ss.

<sup>1</sup> A. GUARINO, *Spartaco. Analisi di un mito* (1979) *passim*.

<sup>2</sup> C. St. TOMULESCU, *Quelques petites études de droit romain*, II. *Spartacus et les « Digesta Iustiniani »*, in *BIDR.* 72 (1979) 102 ss.

<sup>3</sup> In una interessante comunicazione svolta al Congresso SIHDA. di Bruxelles (16-22 settembre 1980) C. Sanfilippo ha sostenuto che non è concepibile l'*auctoramentum* di uno schiavo, bastando ad avviarlo all'impegno di *gladiator* la *potestas* del *dominus* e il rapporto interno, il rapporto di fatto, intercorrente tra i due. Può darsi, ma anche questa è una congettura. Per quanto mi riguarda, continuo a ritenere poco o punto credibile che un *servus* si esponesse alle fatiche ed ai rischi dell'*ars gladiatoria* (e desse affidante garanzia al *lanista* di rispondere alle aspettative riposte nella sua tecnica e nella sua combattività), se non fosse intervenuto uno specifico *auctoramentum*.

me da una larga schiera di romanisti<sup>4</sup>, io direi che « *ut fecit Spartacus* » è un glossema apposto al testo di Paolo da un lettore postclassico in vena di esempi, ma piuttosto superficiale nell'individuazione degli stessi.

Già mi pare di udire l'obiezione, che è questa: uno schiavo che « *pro libero se gerit* » può essere anche, a maggior ragione, un *servus fugitivus*. Ma l'obiezione, se mi fosse mossa, sarebbe sbagliata. Uno schiavo può comportarsi da libero e non essere fuggitivo dal suo padrone, può essere fuggitivo e non perciò comportarsi da libero (riconoscendo cioè la sua condizione di schiavo), può infine essere fuggitivo e comportarsi inoltre da uomo libero. Secondo Paolo, per limitarci a lui, la prima situazione era ben diversa, sul piano giuridico, dalle altre due. Ed infatti il *dominus* perdeva il possesso del *servus* che si comportasse « *pro libero* » senza essere fuggitivo, mentre (si badi bene) conservava il possesso del *servus* che fosse fuggitivo, pur quando questi si comportasse da libero<sup>5</sup>.

Del modo di pensare di Paolo (e della giurisprudenza del suo tempo) ci fa certi la lettura di un altro frammento paolino, ritagliato dal l. 15 *ad Plautium* (L. 1217) e riportato da D. 41.3.15.1:

*Si servus, quem possidebam, fugerit, si (o etsi) pro libero se gerat, videbitur a domino possideri: sed hoc tunc intellegendum est, cum, si adprehensus fuerit, non sit paratus pro sua libertate litigare; nam si paratus sit litigare, non videbitur a domino possideri, cui se adversarium praeeparavit.*

Dalla combinazione del fr. L. 1217 col fr. L. 658, risulta anzi (sorvolando qui su ogni altra questione esegetica) qualcosa di più. Risulta che, sul piano del diritto, si intende per *servus* « *qui pro libero se gerit* », lo schiavo che si comporta, nei confronti del padrone, in modo da provocare un *iudicium liberale* per l'accertamento del suo *status*<sup>6</sup>.

Ciò posto, mi par doveroso ribadire la inverosimiglianza che « *ut fecit Spartacus* » nel fr. L. 658 sia stato scritto o dettato da Paolo. Il frammento, come abbiamo visto, non si riferisce al *servus* fuggitivo, ma ad uno schiavo non ancora fuggito oppure ripreso e portato a casa dopo la fuga. E siccome « *pro libero se gerere* » significa per Paolo solo provocare col proprio comportamento il *iudicium liberale*, non è sufficiente a giustificare il richiamo a Spartaco nemmeno l'ipotesi, del resto gratuita, che questi fosse professore d'armi nella palestra di Lentulo Battiato.

<sup>4</sup> Cfr. *Ind. it. ahl.*

<sup>5</sup> Sempre valido, in materia: G. ROTONDI, « *Possessio quae animo retinetur* », in *Scr. giuridici* 3 (1922) spec. 161 ss.

<sup>6</sup> Cfr. ROTONDI, cit. *retro* nt. 5.

D'altronde che cosa ci assicura, guardando dentro e fuori della storia di Roma, che l'essere professore equivalga a « *pro libero se gerere* »?

#### 4. FRIVOLEZZE DI STORICI.

Nel 1979 ho pubblicato un breve saggio sull'inesauribile argomento di Spartaco. Contrariamente al mio solito, vi apposi un sottotitolo inteso a mettere in evidenza il particolare profilo delle mie considerazioni, relative, oltre che alla « musica » delle frammentarie fonti romane di cui disponiamo, anche sopra tutto al « tono » dell'abbondante letteratura apparsa nell'ultimo secolo e mezzo in materia, specie negli ambienti scientifici sovietici e parasovietici (se riesco a spiegare a cosa intendo alludere).

*Spartaco. Analisi di un mito* (Napoli, Liguori, 1979, p. 159) è un libriccino che ha riscosso un giudizio abbastanza positivo da E. Gabba (in *ATH.* 1980, 197 s.) e sopra tutto da K. Christ (in *Labeo* 25 [1979] 103 ss.), mentre ha dato adito ad una puntigliosa critica di K. Meister (*Der Sklavenaufstand des Spartakus: Kritische Anmerkungen zu einer neuen Deutung*, in *Fs. Lauffer* [1986] 631 ss.), al quale ultimo non mi è parso necessario rispondere, causa l'evidente limitazione della critica stessa alle solite fonti « esplicite » sul caso Spartaco. Nemmeno a un recente articolo di H. T. Wallinga (« *Bellum Spartacium* »: *Florus' Text and Spartakus' Objective*, in *ATH.* 8 [1992] 25 ss., particolarmente 42 nt. 47) risponderci, se la critica di costui non si riducesse ad una nota, se la nota non si riducesse alla qualifica della mia tesi (indubbiamente « very different » dalla sua) come « frivolous » e se questo lapidario giudizio non mi richiamasse alla mente certe altre analoghe reazioni non pubblicate, ma dettemi a voce o comunicatemi per lettera, almeno fin verso gli anni 1989-90, da vari lettori, diciamo così, « politici » delle mie scarne e, se si vuole, disincantate pagine.

I miti sono duri a morire, specie se, come nel caso di Spartaco e almeno stando a quanto io sostengo, essi sono di alta antichità, addirittura di risalenza romana. Con quale temerario coraggio si può venir fuori a negare, come ho fatto nel mio piccolo io, la verità e la verosimiglianza dell'insurrezione « schiavistica » (cosa già intuita, del resto dal Rubinsohn, *Was the Bellum Spartacium a servile Insurrection?*, in *RFIC.* 99 [1971] 290 ss.) e della grandiosità militare, sociale, politica di Spartaco, l'eroe

\* In *Labeo* 39 (1993) 437 s.